



COMUNE DI SALMOUR

Via Vittorio
Emanuele n.1
C.A.P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

P. IVA 00367410040

Tel.
0172 649182
Fax
0172 649127

www.comune.salmour.cn.it

salmour@ruparpiemonte.it

Salmour, li 17.08.2018
Prot. n. 1384

Al
Presidente Amministrazione
Provinciale di Cuneo
C.so Nizza n.21
12100 CUNEO
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Al Responsabile
Settore Tutela Territorio
Ufficio Gestione Rifiuti
Provincia di Cuneo
C.so Nizza n.21
12100 CUNEO
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
settore.tutela.territorio@provincia.cuneo.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cuneo
prot.procura.cuneo@giustiziacert.it

e, p.c. ARPA Piemonte
Dip. Prov.le di CUNEO
dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE
Direzione A16000
Settore Servizi Ambientali
alla c.a.
Dott. RONCO Roberto
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Riscontro nota di codesto Ente prot. 60722 del 13.08.2018 – Diffida.

La scrivente Amministrazione ha preso visione non senza stupito sconcerto della nota di cui all'oggetto, con la quale, codesto Ufficio "al Comune di Salmour, per quanto di competenza, (si) chiede, ai sensi dell'art. 244 c.2 di fornire gli eventuali ulteriori elementi ritenuti utili, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC sul sito in argomento".

Stupore che ha una duplice motivazione:

a) Sotto un profilo di merito: la risposta di ARPA alla richiesta di indagini finalizzate ad individuare il possibile responsabile dell'inquinamento accertato sul sito in questione contiene uno specifico capitolo denominato "Approfondimenti presso l'archivio del Comune" nel quale chiaramente si afferma che gli atti e le informazioni in possesso della scrivente Amministrazione non forniscono elementi utili allo scopo. Non si comprende quindi quale possa essere la motivazione di tale ulteriore richiesta. Ad ogni buon conto, anche al fine di evitare ulteriori protrazioni dei termini, si trasmette copia della risposta fornita dal Comune ad ARPA, citata peraltro nella relazione dell'Agenzia. (Allegato 1)

b) Sotto un profilo normativo- Per comprendere le ragioni del lamentato stupore, occorre citare quanto dispone il 2° comma dell'articolo 244 richiamato "2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, **dopo aver svolto le opportune indagini** volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo." La norma attribuisce alla Provincia stessa il compito e l'onere di cercare di individuare il responsabile dell'evento ove non sia certo che debba essere individuato nella proprietà. (Allegato 2)

Codesto Ufficio, in un primo tempo, con propria nota in data 10.05.2018 Prot. 35038 si limitò a scrivere al proprietario "si chiede a codesta Spett.le Ditta, in qualità di proprietaria del terreno in questione, di svolgere i debiti approfondimenti circa la rilevata contaminazione delle acque sotterranee e riferire in proposito, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato nella specifica materia, agli Enti in indirizzo." Iniziativa invero sorprendente che fu contestata duramente dalla scrivente Amministrazione.

Anche a seguito di tale intervento, codesto Ente chiese ad ARPA di provvedere in tale senso, senza comunque condurre, a quanto consta, alcun accertamento in proprio.

Tutto ciò benché il precitato articolo 244 non richieda come condizione per l'attivazione della procedura di bonifica che venga individuato tale eventuale responsabile terzo. Infatti il successivo 3° comma recita: "3. L'ordinanza di cui al comma 2 **è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.**"

La rilevanza di questa disposizione è esplicitata dai commi 3° e 4° dell'articolo 253 del TU che, con riferimento ai costi sostenuti anche dai soggetti pubblici per la bonifica, recitano "3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. **Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha**

diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

Nel momento in cui la proprietà, nonostante sia stata interpellata in merito, non ha fornito indicazione alcuna in relazione ad eventuali responsabilità di terzi, doveva procedersi senza indugio ad adottare l'ordinanza prevista per legge, essendo comunque tutelati, nei termini detti, i diritti dominicali ed economici della proprietà, perché il dovere primario ed inderogabile della Provincia è la tutela della salute e dell'ambiente.

E' invece motivo di autentico sconcerto la richiesta rivolta alla proprietà nei termini seguenti: "con la presente si chiede di eseguire tutti gli approfondimenti, le valutazioni e i supplementi di indagine ritenuti necessari", alla luce dei contenuti della relazione "DISCARICA RSU ESAURITA IN LOCALITÀ PERNIS GAIA - RELAZIONE TECNICA DI APPROFONDIMENTO RICHIESTA DALLA PROVINCIA DI CUNEO", redatta da Geotechnical Engineering e trasmessa da Aimeri Immobiliare S.r.l., in data 9.8.2018, anche a codesto Spettabile Dipartimento, che ad ogni buon conto si allega in copia." (Allegato 3)

La relazione **di parte** sostiene infatti che, sulla base dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio di ARPA, il superamento dei valori di CSC rilevati sarebbero ricompresi nell'ambito dell'inquinamento di fondo presente nell'acquifero sottostante l'ambito geologico che ricomprende l'area su cui insiste la discarica esaurita.

Ma l'Agenzia, rispondendo alla richiesta di accertamenti relativi all'individuazione di eventuali responsabili terzi, ha formalizzato in un apposito capitolo **senza che ciò fosse richiesto data la natura del quesito posto**, che i valori di fondo relativi alla presenza di Cromo esavalente rilevati NON consentono di affermare che lo sfioramento accertato NON abbia una causa relativa a responsabilità umana.

Invece di prendere atto della valutazione tecnica del soggetto che **per legge** è il consulente della pubblica amministrazione, codesto Ufficio chiede al privato di contro dedurre alla valutazione già formalizzata dall'Agenzia che ha rilevato i dati in merito ai quali si controverte. Veramente sconcertante ed incomprensibile: comportamento mai visto. Perché presuppone che ARPA abbia fornito valutazioni tecniche erranee.

Il che, astrattamente, non è impossibile: ma è questione che deve essere definita in contraddittorio tra le parti nel corso della procedura istruttoria della pratica di bonifica che deve essere attivata senza indugio alcuno posto che:

- a) È stato accertato con due distinte rilevazioni a distanza di tempo che esiste un inquinamento della falda
- b) L'ARPA ha certificato che non si tratta di valori di fondo, che devono quindi essere considerati come nuovo limite di fatto che, quale causa di forza maggiore, deroga ai valori di legge, perché è impossibile un intervento di bonifica.

Per questi motivi, anche alla luce dei disposti:

- 1) del successivo 4° comma dell'articolo 244 "4. Se il responsabile non sia individuabile o **non provveda e non provveda il proprietario del sito** né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250."
- 2) Del 1° comma dell'articolo 250 del medesimo TU "1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, **le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente** e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate"

La scrivente Amministrazione



DIFFIDA

codesto ufficio ad assumere senza indugio l'ordinanza prevista come preciso obbligo di legge dall'articolo 244, significando sin da ora l'intendimento di addebitare alla responsabilità di chi omettesse di adempiere a tale obbligo le eventuali spese a carico del bilancio dei soggetti pubblici, tra i quali in primis è citato il Comune, derivanti dalla mancata imposizione alla proprietà di provvedere alla bonifica.

Si trasmette la presente diffida anche alla competente Procura della Repubblica di Cuneo, perché possa svolgere gli accertamenti di competenza.

Distinti saluti

Il Sindaco
Gian Franco Sineo



COMUNE DI SALICURNE
Prov. CUNEO